

1284/10

*Copia Autografa*

N. 924/2007 Reg. Generale



N. 1284/2007	Sen.
N. 1199/2010	Resp.
N. _____	FN.

*Favia dr.  
Ooblowe*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

CONTRIBUTO UNIFICATO

composta dai magistrati:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - dr. Antonino Di Leo    | - presidente           |
| - dr. Ersilio Secchi     | - consigliere          |
| - dr. Domenico Bonaretti | - consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**IL CASO.it**

nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 15.3.2007 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12.1.2010

TRA

\_\_\_\_\_ con gli avv.ti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

APPELLANTI

E

\_\_\_\_\_ spa, con gli avv.ti \_\_\_\_\_

*AUT. X CASS. RUSINENTI*

**APPELLATA**

**OGGETTO:** Impugnazione di sentenza in materia di intermediazione mobiliare.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**



*liber*

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sez. I - RG 924/07

**CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI**

Placcia all'On.le Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza n. 844/06 del Tribunale di Pavia e conseguentemente:

nel merito:

**IL CASO.it**

- ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, accertare e dichiarare la nullità della vendita al [REDACTED] dei titoli Argentina 8,5% scadenza 2010 (Cod ISIN XS0089277825) dell'8.10.2001 e della vendita ai medesimi del titoli Finmek 7% scadenza 2004 (Cod. ISIN XS0138653372) effettuata in data 16.11.2001, a fronte della violazione delle norme imperative previste dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento Consob 11522/98 citate e per l'effetto condannare la Banca [REDACTED] alla restituzione degli importi addebitati per le suddette operazioni, pari a € 81.000,00 o a quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia;
- nel denegato caso di non accoglimento della domanda di cui sopra, accertare e dichiarare comunque la piena ed esclusiva responsabilità della Banca per le perdite patrimoniali subite dagli attori relative alle operazioni di investimento in titoli Argentina e Finmek come descritte in atti, e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dai [REDACTED] pari agli importi investiti o in altra somma maggiore o minore così come sarà decisa da questa Corte oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
- condannare [REDACTED] spa, al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado e di secondo grado, oltre a IVA, CPA.
- Respingersi integralmente tutte le domande, eccezioni dedotte da



*Alleg.*

**IL CASO.it**

controparte:

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali articolate negli atti del giudizio di primo grado e precisamente nei capitoli di prova di cui all'atto di citazione e nella memoria ex art. 6 d. lgs. 5/2003, con i testi ivi indicati, e si chiede sia ordinato a [REDACTED] spa la produzione in giudizio dell'*Offering Circular* dell'emissione Argentina 8,50% scad. 2010 e dei fissati bollati delle due operazioni dell'8.10.2001 e del 16.11.2001, ammettendo in ogni caso la produzione dell' *Offering Circular* del titolo Finmek che parte attrice mette a disposizione, ai sensi dell'art. 345 cpc



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Studio Legale  
Avv. ANTONIO RUSINENTI  
Via Copernico, 53 - 20125 Milano  
Tel. 02 66703610 Fax 02 87078451  
antoniorusinenti@studiorusinenti.it

STUDIO LEGALE  
AVVOCATO GIOVANNI TRENTI  
Via E. De Sonnaz, 21 - 10121 Torino  
Tel. 011-535858 fax 5069581  
C.F. TRNGNN46R01I480J

## CORTE D'APPELLO DI MILANO

### CONCLUSIONI DEFINITIVE

\*\*\*\*\*

per la Banca [REDACTED] S.p.A. (già Banca [REDACTED] S.p.A.), con sede in  
[REDACTED] Piazza [REDACTED] n. [REDACTED] in persona dell'Avv. Davide Maero,  
elettivamente domiciliata in Milano, Via Copernico nr. 53, presso lo Studio  
dell'Avv. Antonio Rusinenti, che la rappresenta e difende, insieme con l'Avv.  
Giovanni Trenti del Foro di Torino, sia congiuntamente sia disgiuntamente, in virtù  
di procura apposta in calce all'atto di citazione notificato in data 15 marzo 2007

*appellata*

in causa contro

i signori [REDACTED], rappresentati e difesi dagli  
Avv.ti [REDACTED]

*appellanti*

\*\*\*\*\*

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,

In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il Collegio non ritenesse la causa  
documentalmente istruita, ammettersi le prove testimoniali capitolate dalla  
appellata nella comparsa di risposta e nella istanza di fissazione di udienza del  
primo grado, con i testi ivi indicati.

### **IL CASO.it**

Nel merito, confermare la sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Pavia in data  
11 dicembre 2006, n. 844/06, e comunque assolvere la Banca [REDACTED]

[REDACTED] S.p.A. da tutte le domande contro di essa proposte dai signori

[REDACTED]  
In subordine: nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la nullità degli ordini di acquisto di cui è causa, Voglia Il Giudice dichiarare tenuti e condannare i signori [REDACTED] alla restituzione delle relative obbligazioni alla Banca esponente.

### IL CASO.it


In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attore, Voglia il Giudice disporre la compensazione tra le somme dovute da [REDACTED] S.p.A. ai signori [REDACTED] e gli importi delle cedole già percepite dagli appellanti ed il valore attuale dei titoli posseduti dai signori

[REDACTED]  
Il tutto con il favore di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, e rimborso forfettario ex art. 14 Tariffa forense.

Torino - Milano, 12 gennaio 2010

Avv. Giovanni Trenti

Avv. Antonio Rusinenti



2

6

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 844/06 in data 11.12.2006 il tribunale di Pavia ha respinto le domande proposte nei confronti di [REDACTED] spa (ora [REDACTED] spa) da [REDACTED] che avevano chiesto dichiararsi la nullità dei contratti d'investimento 8.10.01 e 16.11.01 (con i quali avevano acquistato, rispettivamente, titoli Argentina 8,5% scadenza 2010 del valore nominale di euro 101.000 e titoli Finmek 7% scadenza 2004 del valore di euro 15.000) per contrasto con le norme imperative di cui al D. Lgs. 58/98 e al regolamento Consob n. 11522/98 e altresì dichiararsi la responsabilità della convenuta per le perdite patrimoniali subite dagli attori, con condanna al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di euro 116.000, oltre accessori.

### **IL CASO.it**

Il tribunale ha motivato il rigetto ritenendo che, nella forma, fossero stati adempiuti gli obblighi imposti dalla legge alla banca convenuta e che, nella sostanza, le operazioni eseguite risultassero adeguate alla propensione al rischio dimostrata dagli attori, sia nello svolgimento dei pregressi rapporti con la banca, sia nelle circostanze concrete degli acquisti in contestazione (divario tra valore nominale -101.000- e prezzo in effetti corrisposto -65.145-, con rendimento sperato del 17,53%; acquisto effettuato mediante provvista ottenuta dalla vendita di quote di un fondo Sanpaolo, che investiva in valute estere; rapporto tra capitale complessivamente investito presso la banca e capitale impiegato per tali acquisti, pari all'8,34%). Ciò sulla base di dati documentali (per i bond argentini, la sottoscrizione della nota che informa dei rischi dell'operazione e che ne chiede comunque l'esecuzione; per l'acquisto Finmek, concernente titoli -allora- non a rischio, la presa d'atto che l'operazione sarebbe stata eseguita fuori dai mercati regolamentati, con espressa autorizzazione ad eseguirla), dati che rendevano irrilevanti le prove orali dedotte.

Il tribunale ha inoltre rilevato che il difetto d'informazione non determina la nullità del contratto (non riguardando natura e oggetto e non importando mancanza di uno dei requisiti essenziali di cui all'art. 1325 cc) e ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che muove dalla distinzione tra obblighi la cui violazione importa una nullità espressamente prevista e obblighi non così sanzionati, per desumerne

l'impossibilità di qualificare tutta la disciplina dell'intermediazione come di ordine pubblico presidiata da nullità ex art. 1418 cc e concludere per l'esistenza di violazioni che importano soltanto il risarcimento del danno da annullamento o risoluzione contrattuale (domande nella specie neppure formulate).

Avverso tale pronuncia [REDACTED] hanno proposto tempestivo appello, articolando una nutrita serie di motivi e lamentando in particolare:

1- il non corretto inquadramento della fattispecie (per aver la banca negoziato, senza dirlo, non come intermediario ma per conto proprio, ciò in violazione dell'art. 21 TUF -in particolare, degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza- e dell'art. 32 n. 5 reg. 11522/98 Consob, e in conflitto di interessi -art. 27 ss reg.-: si sapeva infatti da tempo del rischio Argentina, ma anche l'operazione Finmek andava censurata, perché i titoli risultano venduti -sempre senza informazioni al riguardo- prima della loro emissione, nella fase cd di *grey market*, quando le operazioni di compravendita sono riservate ai soli operatori professionali);

2- l'omessa rilevazione della nullità dei due contratti (stante il mancato assenso, non si sarebbe perfezionato l'accordo delle parti, ex artt. 1325 cc e 32 n. 5 reg. Consob);

3- l'errata valutazione dell'onere della prova (posto che nella domanda risarcitoria, ex art. 23 TUF, era la banca che doveva dimostrare di aver assolto tutti gli obblighi a suo carico);

4- l'errata valutazione del profilo del rischio dei clienti (non desumibile dagli estratti conto prodotti e dalla natura dei titoli trattati in precedenza e comunque da stimarsi medio o basso, sicché le operazioni concluse dovevano ritenersi inadeguate, ex artt. 28 e 29 reg. Consob);

5- la violazione di norme imperative (stante il mancato rinnovo del contratto di negoziazione stipulato nel 1993 e divenuto obsoleto e inefficace nel 1998; la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti; il mancato aggiornamento della scheda rischio del cliente, con interviste su esperienza e

propensione al rischio; la mancanza di informazioni adeguate e specifiche prima delle negoziazioni e anche dopo, ovvero prima della dichiarazione di *default*), con conseguente nullità/inefficacia dei contratti del 2001 per mancato rinnovo del contratto del 1993, ovvero con inadempimento contrattuale;

6- il travisamento delle norme di diritto applicabili e il travisamento delle prove, la motivazione insufficiente o illogica, l'omessa istruttoria, facendo istanza per l'acquisizione di prove determinanti.

Su tali basi gli appellanti hanno chiesto la declaratoria di nullità dei ricordati contratti d'investimento 8.10.2001 e 16.11.2001, con condanna della banca alla restituzione degli importi addebitati per tali operazioni, pari ad euro 81.000 o della diversa somma ritenuta di giustizia; in subordine, l'accertamento della responsabilità della banca per le perdite patrimoniali subite dagli attori a seguito di tali investimenti, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni e alle spese; in via istruttoria, hanno insistito per l'ammissione delle prove orali già articolate nel giudizio di primo grado e per l'ordine alla convenuta di produrre in giudizio l'*Offering Circular* dell'emissione Argentina e dei fissati bollati delle due operazioni in questione, peraltro producendo essi stessi l'*Offering Circular* dei titoli Finmek.

### **IL CASO.it**

Anche nel giudizio di appello si è costituita la Banca convenuta, che ha eccepito la novità e inammissibilità di talune domande svolte dagli appellanti (la responsabilità della banca per aver operato in conflitto d'interessi; l'inefficacia del contratto di negoziazione per mancato rinnovo all'entrata in vigore del D. Lgs. 415/96 e 58/98; l'annullamento per vizio del consenso, così riqualificata la nullità lamentata dagli appellanti per "la mancanza di idonea informativa che avrebbe influito in modo radicale le scelte degli investitori" -cfr. pagg. 22/24 appello-; la violazione dell'art. 32 n. 5 reg. Consob 11522/98; la ripetizione del pagato conseguente alla declaratoria di nullità; la novità dei documenti prodotti in appello e dell'istanza istruttoria, peraltro inutile, di esibizione della circolare del titolo Argentina) e ha comunque contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. In subordine, per il caso di riconosciuta nullità degli ordini d'acquisto, ha chiesto alla corte di dichiarare tenuti e condannare gli appellanti alla

restituzione delle relative obbligazioni; in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avversarie, chiedendo di disporre la compensazione tra quanto dovuto dalla banca agli appellanti e gl'importi delle cedole già percepite dagli stessi e il valore attuale dei titoli in questione.

Infine, sulle conclusioni come sopra precisate e dopo lo scambio degli scritti conclusivi, la causa giunge al collegio per la decisione

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va subito rilevata la novità e dunque l'inammissibilità ex art. 345 cpc di diverse domande formulate dagli appellanti, novità oggetto di puntuale eccezione sollevata dalla difesa della convenuta e già sopra anticipata.

**IL CASO.it**

Si tratta, in particolare, delle domande volte ad affermare: la responsabilità della banca per aver operato in conflitto d'interessi; l'inefficacia del contratto di negoziazione per mancato rinnovo all'entrata in vigore del D. Lgs. 415/96 e 58/98; l'annullamento per vizio del consenso (sembrando in effetti riconducibile a tale categoria l'invalidità lamentata dagli appellanti per "*la mancanza di idonea informativa che avrebbe inficiato in modo radicale le scelte degli investitori*", secondo la formulazione letterale delle pagine da 22 a 24 dell'atto d'appello); la violazione dell'art. 32 n. 5 reg. Consob n. 11522/98 per la mancanza dell'assenso dell'investitore contestuale alla esecuzione della negoziazione; la ripetizione di quanto pagato in conseguenza della declaratoria di nullità.

Così come nuovi -e non certo indispensabili ai fini della decisione- risultano i documenti prodotti o di cui si chiede l'esibizione in appello (l'*Offering Circular* dei titoli Argentina).

Il giudizio della corte va dunque circoscritto all'esame delle domande residue, ritualmente svolte in primo grado, ovvero delle domande di nullità dei contratti di

vendita in questione per contrasto con norme imperative (D. Lgs. 58/98 e reg. Consob n. 11522/98) e di quelle risarcitorie per le relative perdite patrimoniali, imputabili a difetto d'informazione e a inadeguatezza delle operazioni.

Quanto alla nullità, va subito rilevato come questa corte condivida l'autorevole orientamento giurisprudenziale che riconosce la nullità dei contratti d'intermediazione finanziaria soltanto per la violazione di norme che tale nullità prevedano espressamente (cfr Cass. SU 26724 e 26725/07).

Ma ciò non si verifica nel caso di violazione dei doveri d'informazione e di segnalazione dell'adeguatezza/inadeguatezza delle operazioni, doveri comportamentali la cui violazione, almeno in genere, può importare soltanto conseguenze risarcitorie.

### **IL CASO.it**

È, peraltro, sembra alla corte che il tribunale, escludendo anche queste ultime, abbia correttamente operato, negando, sulla base del complesso delle circostanze del caso concreto, la ravvisabilità nella fattispecie delle violazioni lamentate dagli attuali appellanti.

Quanto ai doveri d'informazione, gli appellanti sembrano dolersi dell'omissione di una informativa specifica sui rischi connessi alle operazioni per cui è causa e, in particolare, della destinazione dei titoli a investitori speculativi, del loro *rating* basso, se non inesistente, delle difficoltà economiche dell'Argentina, circostanze tutte che sarebbero risultate ben note alla banca al momento della vendita.

Circostanze che neppure la banca contesta integralmente, limitandosi a negare la pretesa omissione d'informativa e a sostenere che furono proprio i clienti, a loro volta ben informati, che intesero sfruttare la situazione, realizzando un'operazione senz'altro speculativa. In altri termini, la discesa del *rating* e del prezzo dei titoli, giunti quasi alla metà del valore nominale, avrebbe dato vita, secondo la banca, a una situazione nella quale, pur a fronte di innegabili rischi, 'scommettere' su un aiuto del Fondo monetario internazionale, su un semplice posticipo dei pagamenti o anche

soltanto su una accettabile rinegoziazione del debito, come già avvenuto in passato, poteva anche risultare un *'ottimo investimento'*. In ogni caso, non può trascurarsi che per entrambi gli acquisti in discussione il [redacted] aveva sottoscritto un ordine che l'avvertiva che l'operazione, come del resto altre già compiute in passato, era posta in essere *'fuori dai mercati regolamentati'*, in conformità della clausola del contratto sottoscritto (disciplinante i servizi d'investimento), per la quale il cliente prendeva atto del rischio insito in tali investimenti (non facile liquidabilità, difficoltà di accertare il valore corrente dei titoli) e neppure può trascurarsi che per l'acquisto dei bond Argentina era stato sottoscritto -e consegnato in copia al cliente- un documento di specifica informativa sui rischi connessi agli investimenti in obbligazioni dei paesi cd *'emergenti'*, documento che ricordava la possibilità di non facile liquidabilità (*"...anche a seguito di provvedimenti restrittivi emanati dalle autorità governative del paese emittente"*), di non facile accertamento del valore corrente (per *"...la carenza di appropriate informazioni"*), di oscillazioni di prezzo anche sensibili (*"tali da non poter fornire alcuna certezza che l'attuale valore possa restare inalterato nel tempo"*), e che, ciò nonostante, si concludeva con il riconoscimento, da parte del cliente, dell'adeguatezza dell'investimento ai *"...nostri obiettivi d'investimento e alle risorse finanziarie a nostra disposizione"* (cfr doc. 17 [redacted]).

### **IL CASO.it**

Quanto poi all'effettiva adeguatezza delle operazioni, la sentenza impugnata risulta motivata in modo efficace e puntuale.

Con riguardo all'apprezzamento del profilo di rischio ed esperienza degli appellanti, essa ricorda che costoro, operando con la banca sulla base di un contratto di negoziazione sottoscritto sin dal 1993, risultano soci unici di una società commerciale, possiedono un portafoglio titoli nel quale non si rinvencono titoli di stato, e, del capitale investito, una parte (per circa € 120.000) è riservato a prodotti assicurativi di diversa natura, molti dei quali collegati a indici azionari (doc. 5); altra parte è investita in fondi comuni a carattere quasi esclusivamente azionario, molti anche in valuta estera (dollari, yen e sterline, cfr docc. 7-11); altra ancora in azioni

varie (Telecom, BCA, Autostrade, Enel, ecc), oggetto di più acquisti e vendite compiute in breve lasso di tempo e con ricavato reimpiegato nei fondi comuni azionari (doc. 12).

Se a tali rilievi si aggiungono:

- il carattere chiaramente speculativo dell'operazione bond Argentina, che, data l'ampia forbice tra valore nominale -101.000 euro- e prezzo -65.145-, prospettava un rendimento annuo del 17,53% (e che invece ha portato a una perdita di circa il 30% sul valore dei titoli, che, per quanto qui rilevi, risulterebbero attualmente scambiati a 34,5 punti);

- la (modesta) percentuale del portafoglio investita nelle operazioni (8,34% per i bond Argentina e l'1,9% per i titoli Finmek);

### **IL CASO.it**

- la coerenza del rischio assunto con tali operazioni rispetto a quello degli investimenti azionari (che riguardavano oltre il 50% del patrimonio);

- la mancanza del documento che tale rischio descriveva (per i bond Argentina) e la sua sottoscrizione, da parte degli appellanti (che riconoscevano, ciò nonostante, la piena adeguatezza dell'investimento rispetto ai loro obiettivi e alle loro risorse, cfr doc. 17 cit.);

- la presa d'atto (per l'acquisto dei titoli Finmek) che l'operazione sarebbe stata eseguita fuori dai mercati regolamentati, con espressa autorizzazione ad eseguirla (così da risultare lecita anche in fase di *grey market*, non emergendo violazioni delle regole sulla sollecitazione al pubblico investimento; si consideri altresì che, a differenza dei bond Argentina, i titoli in questione, pur emessi, secondo una prassi comune, da una società lussemburghese costituita *ad hoc*, non apparivano 'a rischio':

si rinvia in proposito ai giudizi positivi espressi dai giornali specializzati -giudizi che confermano l'ampia pubblicizzazione dell'iniziativa anche nei confronti del pubblico degli investitori *retail*, cfr docc. 26 e 29 Intesa- circa la situazione della società italiana beneficiaria del prestito obbligazionario e garante dello stesso, come reduce da aumenti di capitale e pronta alla quotazione in borsa; all'effettivo incasso di due cedole con importi e tassi significativi prima del *default* del maggio 2004, cfr docc.

40 e 41 Intesa; si rinvia altresì al fatto che gli attori risultano ormai insinuati al passivo della capogruppo italiana, cfr docc. 34, 35 e 36, pag. 23, [redacted]; se si tiene conto di tutto ciò, non sembra potersi concludere se non nel senso di condividere pienamente, senza necessità di far luogo all'espletamento delle prove orali offerte sul punto, le valutazioni già espresse (dal soggetto abilitato prima e dal tribunale poi) da un lato circa l'inverosimiglianza del fatto che i clienti potessero comunque ritenere 'sicuri' i titoli negoziati fuori dai mercati regolamentati e dall'altro circa l'effettiva adeguatezza delle operazioni in discorso.

Né può dirsi che il tribunale abbia errato nella valutazione sull'onere della prova, posto che ha tratto da elementi fattuali sufficientemente univoci la convinzione dell'assolvimento, da parte della banca, degli oneri posti a suo carico dalla legge (art. 23 TUF).

### **IL CASO.it**

In proposito, e per rispondere ad altrettante obiezioni degli appellanti, sembra opportuno alla corte ribadire:

- che il tribunale non ha confuso tra quantità dei titoli e loro valore facciale, dal momento che l'importo di euro 101.000, come risulta dall'ordine, dal fissato bollato e dagli estratti del deposito amministrato, è indubbiamente il valore nominale delle obbligazioni acquistate, ovvero la somma che sarebbe stata rimborsata a scadenza se non fosse intervenuto il *default*;
- che la circostanza che gli attuali appellanti seguissero personalmente i loro investimenti può farsi fondatamente discendere, sulla base degli estratti del deposito amministrato, dal numero e dalla frequenza delle operazioni effettuate sui titoli azionari (anche nel giro di pochi giorni, così da richiedere un frequente e attento monitoraggio delle oscillazioni dei prezzi, ragionevolmente non riferibile ai consigli dei funzionari) e dalla presenza di titoli emessi anche da gruppi bancari concorrenti del [redacted] (e dunque, sempre verosimilmente, non riferibile a consigli dei suoi funzionari);

- che non risulta contestata la documentazione ritualmente acquisita al giudizio (cfr doc. 24 Intesa) dalla quale emerge l'acquisto, da parte del 'sistema di scambi organizzato' del ██████████, di titoli analoghi, per natura e provenienza, anche successivamente all'acquisto effettuato dagli appellanti (il che porta a dubitare della volontà della banca di 'scaricare' sui clienti detti titoli, addirittura invogliandoli a liquidare le quote di propri fondi di altra natura);
- che il rifiuto del cliente di comunicare le informazioni richieste induceva la banca a procedere all'analisi dell'adeguatezza delle singole operazioni in base a tutte le altre informazioni in suo possesso e in particolare in base allo svolgimento dei pregressi rapporti d'investimento;
- che la mancata (prova della) consegna del documento sui rischi generali agli appellanti risulta superata dalla provata consegna e sottoscrizione del documento con l'informativa specifica relativa all'operazione effettuata e poiché le doglianze degli appellanti non hanno riguardo alla carenza di una informativa generica, neppure risulta apprezzabile la necessaria correlazione causale tra gl'investimenti contestati e la lamentata mancata consegna del documento sui rischi generali.

### **IL CASO.it**

Le considerazioni tutte sopra svolte, che conclusivamente depongono per la ravvisabilità di un'informazione adeguata in concreto, cioè tale da soddisfare le esigenze del cliente in relazione al singolo rapporto, alla sua situazione finanziaria e alle sue caratteristiche personali (esperienza, propensione al rischio, obiettivi d'investimento), appaiono assorbenti sotto ogni altro profilo trattato dalle parti e inducono al rigetto dell'appello.

Alla soccombenza seguono le spese, che, tenuto conto della quantità e qualità delle questioni trattate e dunque dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestatato, sembrano congruamente liquidabili in complessivi euro 6.359 (di cui 4.000 per onorari, 1.834 per diritti, 525 per spese), oltre generali e oneri di legge.

PQM

La corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

**IL CASO.it**

- rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le ulteriori spese del grado, liquidate in complessivi euro 6.359, oltre generali e oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 marzo 2010.

Il consigliere est.

(dr. Domenico Bonaretti)

Il presidente

(dr. Antonino Di Leo)



*[Handwritten signature of Domenico Bonaretti]*

*[Handwritten signature of Antonino Di Leo]*

IL CANCELLIERE CI  
Concetta Mallдона  
*[Handwritten signature]*

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA  
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi 28 APR. 2010

IL CANCELLIERE CI  
Concetta Mallдона  
*[Handwritten signature]*